

Alle Legacoop regionali e territoriali,

Ai settori di Legacoop,

Alle Cooperative iscritte a Previdenza cooperativa,

LORO SEDI

Roma, 27 ottobre 2026

Oggetto: "Portabilità" del contributo datoriale della previdenza complementare

A decorrere dal 31 ottobre p.v. troverà applicazione la nuova disposizione sulla cosiddetta "portabilità" del contributo datoriale previsto dalla contrattazione collettiva in caso di adesione alle forme pensionistiche di natura contrattuale.

La disposizione, introdotta dalla legge di bilancio per il 2026, interviene sulla disciplina del trasferimento della posizione individuale da una forma pensionistica complementare a un'altra, modificando le previsioni relative alla destinazione del contributo a carico del datore di lavoro.

La nuova disposizione è pertanto suscettibile di produrre effetti anche nei casi in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale dal fondo pensione negoziale di riferimento – **Previdenza Cooperativa per il settore cooperativo** – a un'altra forma pensionistica complementare, con particolare riguardo alla destinazione del contributo datoriale.

La portata applicativa della nuova disciplina e i relativi effetti dovranno, tuttavia, essere valutati anche alla luce delle specifiche previsioni della contrattazione collettiva di riferimento.

Come Legacoop, insieme alle altre associazioni datoriali e alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, abbiamo sin da subito **espresso forti perplessità** in

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Ufficio politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza

Via Giuseppe Antonio Guattani, 9

00161 Roma

Telefono 06 844391

ufficiolavoro@legacoop.coop

merito alla disposizione, ritenendo che la stessa possa determinare effetti penalizzanti per i lavoratori iscritti alla previdenza complementare. Nel lungo periodo, infatti, a parità di profilo di rischio e a fronte di rendimenti sostanzialmente comparabili, i maggiori costi di gestione possono incidere significativamente sul valore della posizione individuale accumulata.

Per questo motivo, nello scorso mese di maggio **abbiamo sottoscritto**, insieme alle altre associazioni datoriali e alle organizzazioni sindacali, **l'Avviso comune** allegato alla presente circolare, con il quale è stata richiesta l'abrogazione o, in subordine, il differimento della disposizione, auspicando al contempo un intervento della contrattazione collettiva volto a limitarne gli effetti. Intervento che, in parte, si è successivamente realizzato.

Se la richiesta di abrogazione o, quanto meno, di differimento della disposizione non ha trovato accoglimento da parte del Legislatore, la contrattazione collettiva è invece già intervenuta nell'ambito di alcuni dei rinnovi contrattuali sin qui conclusi e continuerà a intervenire in occasione dei prossimi rinnovi.

Per quanto riguarda i contratti sottoscritti da Legacoop, **la formulazione prevista dall'avviso comune, che argina la disposizione della norma è stata recepita dal CCNL della pesca per i non imbarcati (Codice CNEL E076) e nel Contratto delle cooperative Metalmeccaniche (Codice CNEL C016).**

Il contratto della Cooperazione sociale (codice CNEL T151) contiene invece una precisa disposizione di esclusività della contribuzione ai soli lavoratori iscritti a Previdenza Cooperativa, mentre anche il **CCNL dell'edilizia (codice CNEL F012)** disciplina la non portabilità del contributo a forme diverse dai fondi che hanno dato vita, e dunque sono confluiti, in Previdenza Cooperativa.

Nei casi di questi contratti **riteniamo, in assenza di uno specifico orientamento interpretativo o giurisprudenziale, che le disposizioni contrattuali siano efficaci a non consentire la portabilità del contributo del datore di lavoro in caso di passaggio della posizione previdenziale del lavoratore ad un fondo privatistico.**

Per questi sopracitati quattro contratti, si allega l'estratto delle disposizioni relative alla contribuzione delle forme di previdenza complementare.

In ogni caso, indipendentemente dalle specifiche disposizioni contrattuali, e anche nell'ottica di prevenire possibili contenziosi, riteniamo importante sensibilizzare cooperative, soci e dipendenti sul valore della previdenza complementare contrattuale. La capacità dei fondi pensione negoziali di assicurare, a fronte di rendimenti competitivi, una struttura dei costi particolarmente contenuta costituisce un elemento di particolare valore per gli aderenti, soprattutto in una prospettiva previdenziale di lungo periodo. Nel lungo periodo, infatti, minori

costi di gestione si traducono in un maggiore valore della posizione previdenziale accumulata.

Naturalmente, come relazioni industriali, procederemo di rinnovo in rinnovo, a inserire la formula di “garanzia” prevista dall’avviso comune.

Allegati.

n.1 Avviso comune del 26 maggio 2026

n. 2 Estratto dai CCNL degli articoli relativi al contributo nelle forme di previdenza complementare